

Sent. N°.

Tribunale di Palmi - Sezione Penale -

TRIBUNALE di PALMI
SEZIONE PENALE
DISPOSITIVO di SENTENZA
IN NOME del POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Palmi alla pubblica udienza dell'8 maggio 2015 ha deliberato e reso pubblica, mediante la lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,

dichiara

GIOVINAZZO Girolamo, **GIOVINAZZO** Antonio, **GIOVINAZZO** Francesco cl. 66, **GIOVINAZZO** Marco e **GALLUCCIO** Antonio colpevoli del reato di cui al capo A) della rubrica, nonché

GIOVINAZZO Antonio, **GALLUCCIO** Antonio e **CURINGA** Urbano colpevoli del reato di tentata truffa aggravata di cui al capo F),

e – esclusa per gli imputati ritenuti responsabili del delitto associativo l'aggravante del numero superiore a dieci, così come contestata, e unificati i delitti ascritti a **GIOVINAZZO** Antonio e **GALLUCCIO** Antonio sotto il vincolo della continuazione – li

condanna:

- **GIOVINAZZO** Girolamo alla pena di quattro anni e due mesi di reclusione;
- **GIOVINAZZO** Antonio alla pena di quattro anni e sei mesi di reclusione;
- **GIOVINAZZO** Francesco cl. 66 alla pena di tre anni di reclusione;
- **GIOVINAZZO** Marco alla pena di un anno e otto mesi di reclusione;
- **GALLUCCIO** Antonio alla pena di due anni e sei mesi di reclusione;
- **CURINGA** Urbano alla pena di otto mesi di reclusione.

Condanna, altresì, i predetti imputati al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 29 c.p.,

dichiara

GIOVINAZZO Girolamo, **GIOVINAZZO** Antonio e **GIOVINAZZO** Francesco cl. 66 interdetti dai pubblici uffici per la durata di cinque anni.

Visto l'art. 163 c.p.,

ordina

la sospensione condizionale della pena inflitta a **GIOVINAZZO Marco** e **CURINGA Urbano**.

Visto l'art. 531 c.p.p.,

dichiara

non doversi procedere nei confronti:

- di **GIOVINAZZO Girolamo** per i reati di cui ai capi B), D), M), O), Q);
- di **GIOVINAZZO Antonio** per i reati di cui ai capi B), D), F), limitatamente ai delitti di falso e truffa consumata, e al capo S);
- di **GIOVINAZZO Angelo** per i reati di cui ai capi B) e D);
- di **GIOVINAZZO Francesco cl.66** per i reati di cui al capo B);
- di **ALBANESE Natalia** per i reati di cui ai capi B) e D);
- di **SAINATO Rosanna, GIOVINAZZO Angela Maria Rosa, STANGANELLI Maria Cristina, GIOVINAZZO Concetta, GIOVINAZZO Maria, CURINGA Fortunato** per i reati di cui al capo B);
- di **CURINGA Urbano** per i reati di cui al capo F), limitatamente ai delitti di falso e truffa consumata, e al capo S);
- di **GIOVINAZZO Marco** per i reati di cui ai capi B), D), M), P);
- di **GIOVINAZZO Francesco cl. 75** per i reati di cui ai capi M), O), Q);
- di **GALLUCCIO Antonio** per i reati di cui ai capi B), D), I) e al capo F) limitatamente ai delitti di falso e truffa consumata;
- di **RASO Giuseppe, DE MASI Girolamo, MUSUMECI Aldo e SPOSATO Giuseppe** per i reati di cui ai capi B);
- di **CONTARTESE Salvatore, CASTAGNA Carmelo, FEDELE Giovanni, MANFRE' Carmelo, ALBANESE Renalda, DE MASI Caterina e CHIARO Giuseppe** per i reati di cui al capo D);
- di **CURINGA Caterina** per i reati di cui ai capi F), limitatamente ai delitti di falso e truffa consumata;
- di **IEFALO Antonio** per i reati di cui ai capi F), limitatamente ai delitti di falso e truffa consumata, ed L);

per essersi i predetti reati estinti per intervenuta prescrizione.

Visto l'art. 531 c.p.p.,

dichiara

non doversi procedere nei confronti di **ASCRIZZI Antonio** in ordine ai reati a lui ascritti ai capi A) e B) della rubrica per essersi gli stessi estinti per morte del reo.

Visto l'art. 530, 2° comma, c.p.,

assolve

GIOVINAZZO Angelo, ALBANESE Natalia, SAINATO Rosanna, GIOVINAZZO Angela Maria Rosa, STANGANELLI Maria Cristina, GIOVINAZZO Concetta, GIOVINAZZO Maria, CURINGA Fortunato, CURINGA Urbano, GIOVINAZZO Francesco cl. 75 dal delitto associativo loro ascritto al capo A) della rubrica per non aver commesso il fatto;

assolve

CURINGA Caterina e IEFALO Antonio dal reato di tentata truffa di cui al capo F) della rubrica per non averlo commesso;

assolve

MANDAGLIO Jerome dai reati di cui al capo D) della rubrica per non avere commesso il fatto.

Visti gli artt. 10, 24 e 69 del D. Lgs. n. 231/2001,

dichiara

la responsabilità della società "*I Falegnami di CHIARO Giuseppe & C. S.a.s*" in ordine all'illecito amministrativo che le è stato contestato al capo E) della rubrica e, conseguentemente,

applica

alla stessa la sanzione pecuniaria di 500 quote dell'importo di Euro 905,00 ciascuna e la

condanna

al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 9 del D. Lgs. n. 231/2001,

applica

altresì nei confronti della suddetta società, per la durata di due anni, le sanzioni:

- del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le

prestazioni di un pubblico servizio,

- dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e della revoca di quelli già alla stessa concessi, nonché
- del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Visto l'art. 19 del D. Lgs. n. 231/2001,

dispone

nei confronti della società "*I Falegnami di CHIARO Giuseppe & C. s.a.s*" la confisca di somme di denaro, beni o altre utilità fino alla concorrenza del profitto ingiusto percepito pari ad Euro 642.723,00.

Visti gli artt. 10, 24, 26 e 69 del D. Lgs. n. 231/2001,

dichiara

la responsabilità della società "*GREAT SOUTHERN HOTELS & RESIDENCE S.r.l.*" in ordine all'illecito amministrativo che le è stato contestato al capo G) della rubrica con riferimento al reato di truffa tentata e, conseguentemente,

applica

alla stessa la sanzione pecuniaria di 200 quote dell'importo di Euro 500,00 ciascuna e la

condanna

al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 9 del D. Lgs. n. 231/2001,

applica

altresì nei confronti della suddetta società, per la durata di un anno, le sanzioni:

- del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio,
- dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e della revoca di quelli già alla stessa concessi, nonché
- del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Visto l'art. 19 del D. Lgs. n. 231/2001,

dispone

nei confronti della società "*GREAT SOUTHERN HOTELS & RESIDENCE S.r.l.*" la confisca di somme di denaro, beni o altre utilità fino alla concorrenza del profitto ingiusto percepito pari ad Euro 273.826,00.

Visti gli artt. 5 e 66 del D. Lgs. n. 231/2001,

dichiara

insussistente l'illecito amministrativo contestato alla società "*AN.LU.GI Olearia di CURINGA Urbano & C. S.a.s.*" al capo G) della rubrica perché manca la prova che i reati presupposti siano stati commessi nell'interesse della società medesima o a suo vantaggio.

Visto l'art. 67 del D. Lgs. n. 231/2001,

dichiara

non doversi procedere nei confronti della società "*GREAT SOUTHERN HOTELS & RESIDENCE S.r.l.*" in ordine all'illecito amministrativo ad essa ascritto al capo G) della rubrica limitatamente al reato consumato di truffa, per essersi lo stesso estinto per intervenuta prescrizione.

Visto l'art. 67 del D. Lgs. n. 231/2001,

dichiara

non doversi procedere nei confronti delle società "*OLIVETO PRINCIPESSA S.r.l.*", "*OLEARIA CASALNUOVO S.r.l.*", "*RE.GI. OLEARIA di GIOVINAZZO Girolamo & C. S.a.s.*", "*GRUPPO GIOVINAZZO S.r.l.*" in ordine agli illeciti amministrativi rispettivamente loro ascritti ai capi C) ed N) della rubrica, per essersi gli stessi estinti per intervenuta prescrizione. Conseguentemente,

ordina

il dissequestro e la restituzione agli aventi diritto del patrimonio aziendale e delle quote sociali delle suddette quattro società, nonché della *AN.LU.GI Olearia di CURINGA Urbano & C. S.a.s.*" e della società "*GRIMALDI PALACE S.r.l.*".

Visto l'art. 544, 3° comma, c.p.p.,

Indica in 45 giorni il termine per il deposito della motivazione.

Palmi, 8 maggio 2015

Il Presidente

dott.ssa Concettina Epifanio
